Potere, società e popolo nell'età sveva

(Bari - Castel del Monte - Melfi, 17-20 ottobre 1983)

Università degli studi di Bari
Centro di studi normanno-svevi

estratto

edizioni Dedalo 1985
Horst Enzensberger

La struttura del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria *

La struttura dell’assetto amministrativo nel regno di Federico II è, nei suoi tratti fondamentali, assai simile, nonostante le singole riforme, a quella che conosciamo in Sicilia dai suoi predecessori normanni. Ciò vale in particolare per la divisione delle competenze

* Nelle note si usano le seguenti abbreviazioni:
  Cost. = Le citazioni del Liber Augustalis seguono il sistema stabilito da C. CARCANI, Constitutiones regum Regni utriusque Siciliae, Napoli 1786.
  Enz. con numero relativo = i regesti dei diplomi normanni in ENZSENSBERGER, Beiträge (infra nota 25), pp. 116-139.
tra la centrale, la corte e l’amministrazione delle province. Corte, e dunque curia o magna curia: anche questo concetto è, in ultima analisi, attestato già in età tardo-normanna, sia pure soltanto in ambito giurisdizionale. Il principio dell’amministrazione delegata, applicato al caso singolo, costituisce di regola il legame tra la curia e i funzionari provinciali, sistema già collaudato fin dall’età dei Guglielmi, a cui è anche da ricondurre la funzione della cancelleria come anello di trasmissione per l’esercizio del potere, favorita anche dall’altissimo grado di diffusione della forma scritta, che sotto Federico II, dopo il 1220, raggiunge livelli ancora più elevati ma che era già documentabile per l’età dei Guglielmi. Ed all’età dei Guglielmi si fa sempre e continuamente riferimento nei documenti e nelle costituzioni di Federico II.

Di origine normanna era anche la distribuzione delle competenze a corte nelle tre sezioni «giurisdizione», «cancelleria» e «camera». In quest’ultima sezione osserviamo anche le novità essenziali, mentre per le altre due ci si limitò, in pratica, soltanto a perfezionare lo strumentario amministrativo normannone. Se è vero, infatti, che per i rendiconti amministrativi troviamo modelli già in età normanna, l’istituzione vera e propria della corte dei conti (i magistri rationales) e della normativa relativa appartiene invece alle creazioni più originali e genuine di Federico II. La materia fiscali, del resto, è quella che più fortemente è stata modificata. Un’altra novità, in questo senso, è costituita dall’istituzione dei procuratori (procuratores e magistri procuratores), dei fundiciari, dei secreti (provenienti, questi, dalla dohana normanna), come pure un più

5 Cost. I 90; WA I, pp. 748 s., nr. 995.
efficiente sistema di tassazione sotto forma di collecta, che provocò anche un buon numero di falsi a nome dei re normanni. Parados-sale è, d’altra parte, il fatto che, nonostante l’efficienza del sistema fiscale, le casse imperiali, a causa delle avventure politiche di Federico, soffrano di un deficit pressoché permanente. Un’altra novità è l’istituzione dei magistri sicle a Brindisi e a Messina.

In relazione all’amministrazione della giustizia e anche all’amministrazione delle province incontriamo soprattutto precisi azioni su numero e competenze del personale, pubblici ufficiali, aiutanti, ecc. La novità è costituita invece dalla loro retribuzione diretta da parte della curia al fine di prevenire la corruzione, contro cui sono rivolte anche altre disposizioni come, ad esempio, il divieto di avere possessi o relazioni d’affari all’interno della propria circoscrizione. Una serie di prescrizioni regolano l’iter burocratico e il disburo delle pratiche. Pratiche pubbliche e notariato vengono riordinati grazie ad interventi legislativi e per la cancelleria sovrana disponiamo di due fonti particolarmente informative: il registro originale per gli affari della Corona (gli affari pubblici) del 1239-40, e l’ordinamento di cancelleria del 1244 (che non è il primo in Sicilia, ma il più antico ad esserci pervenuto nel testo originale). Integrativi per la materia del registro sono poi gli Excerpta Massiliensia che coprono il periodo dal 1230 al 1248 e contengono estratti dalle due serie di registri per la Sicilia, quello, appunto, degli affari pubblici e quello degli affari privati. Vanno inoltre ricordate le formule di

7 Kantorowicz, I, pp. 119 s., II, p. 50; cfr. pure Cost. III 20.
8 Per esempio DGI +10, +31; DDG II +23, +48, +74, +156. Cito i diplomi dei due Guglielmi secondo l’edizione dei loro diplomi curata da chi scrive (in corso di stampa).
9 HB V, pp. 446-448, 517, 735.
11 Cost. I, 95.
12 Cost. I, 74, 75; I, 62; I, 49.
13 Cost. I, 42, 73, 75, 82, 95; I, 80, 82; II, 28, 29, 34.
14 Cost. I, 34, 62; II, 28, 34; instrumenta publica, I, 80; II, 27, 28, 29, 34, 36; III, 8, 25.
15 L’originale che si trovava presso l’Archivio di Stato di Napoli, è andato distrutto nel 1943. L’edizione, curata da chi scrive, dovrà quindi basarsi sul microfilm e su altri materiali dello Sthamer, conservati presso i Monumenta Germaniae Historica.
17 WA I, pp. 599-720.
giuramento che precorrono gli statuti amministrativi ancora più dettagliati dell’età angioina 18.

Indicativo è anche il retrocedere, in linea di principio, dell’influsso ecclesiastico negli affari amministrativi, una regola confermata, d’altra parte, da diverse eccezioni: ad esempio il vescovo Richerio di Melfi quale magister iustitiarior nel 1221 ed il ruolo di primo piano che egli anche in seguito eserciterà a corte 19; l’abate Giovanni di Casamari come guardasigilli, anch’esso agli inizi degli anni Venti 20; l’arcivescovo Giacomo di Capua come presidente della commissione legislativa del 1230-31 21, oppure il cappellano Filippo come fiduciario dell’imperatore all’interno della cancelleria, che conosciamo sia dall’ordinamento di cancelleria sia da annotazioni su diplomi originali 22.

Nell’organizzazione amministrativa e giudiziaria possiamo osservare che dei tre magistri iustitii della magna curia, presenti nel tribunale centrale fin dall’età normanna, ne rimane soltanto uno 23; in compenso però il professionismo giuridico viene rinforzato in modo anche per noi evidente coll’istituzione, accanto al magister iustitii, di quattro indices magne curie da cui si richiede una preparazione giuridica 24. Ciò non esclude, naturalmente, che già in età normanna giuristi di professione potessero essere attivi a corte e nella cancelleria, ma non siamo in possesso di dati biografici tali da poter suffrargare questa ipotesi. La diffusione sempre più ampia del professionismo giuridico è comunque documentabile sul piano regionale 25, e la richiesta di specialisti che ne derivò portò, quasi di necessità, alla fondazione dell’Università di Napoli.

Delle undici circoscrizioni giurisdizionali (iurisdictio) sono di nuova istituzione le due giurisdizioni siciliane (« citra et ultra flumen Salsum ») 26, rese necessarie dal venir meno della residenza stabile del sovrano in Sicilia (e, con essa, del tribunale di corte, che in età

---

19 KAMP II, pp. 489-491.
20 BF. 1398, 1402; cfr. HEUPEL, Grossbof, pp. 47 s., 81 e KAMP I, pp. 241 s.; IV, p. 1284.
21 Idem, I, pp. 121-128.
22 HEUPEL, Grossbof, pp. 73 s.
23 Cost. I, 38.2; cfr. HEUPEL, Grossbof, pp. 84 ss.; DILCHER, Die sizilische cit., pp. 165 ss.
24 Cost. I, 38.2; cfr. HEUPEL, Grossbof, pp. 91 s.; DILCHER, p. 166.
26 Per esempio HB V, pp. 702 s.
normanna procedeva direttamente al disbrigo delle pratiche sici-
liane 27, benché anche sotto i Normanni si siano avuti in Sicilia giu-
stiziarii, senza tuttavia una competenza territoriale definita) 28. La
Dobiana normanna viene in parte scavalcata dalla camera, in Sicilia
compare il Secreto, sostituito temporaneamente, negli ultimi anni di
Federico II da un magister camerarius 29. La dohana baronum rientra
nell’ambito generale delle competenze della curia 30.

Ad una enumerazione delle singole categorie di funzionari pos-
siamo qui rinunciare. Di notevole interesse sono invece la limita-
zione del periodo di servizio, anch’essa un’innovazione 31, ed il fatto
che ai vertici dell’organizzazione compaiono spesso personaggi come
Alexander filius Henrici 32 o Riccardus de Pulcaro 33 senza un titolo
o funzione specifica, ma, in compenso, con tanto maggiori compe-
tenze: insomma, una specie di « alto commissario »! Nonostante la
puntualità dettagliata della normativa, nello « stato modello » fede-
riciano constatiamo una particolare elasticità della prassi ammini-
strativa, che risulta, nel registro, anche dal campo d’azione dei sin-
goli relatori, tra i quali soltanto Albertus de Camera si limita ad
espletare pratiche concernenti puramente e semplicemente la ca-
mera 34.

La costituzione emessa dalla dieta di Capua nel quadro della
riorganizzazione amministrativa in Sicilia a proposito della revoca
dei privilegi (vale a dire la presentazione e rinnovamento o conferma
degli antichi diplomi reali) 35 provocò nella cancelleria una mole di
lavoro considerevole, padroneggiato, tuttavia, assai presto grazie al-
l’uso di formulæ 36; in tale attività, a quanto pare, il sovrano non
venne necessariamente coinvolto in prima persona, benché la formu-

27 Enzensberger, Beiträge cit., pp. 102 ss., 111.
29 Cost. I, 61.1; cfr. N. Kamp, Vom Kämmerer zum Sekreten, in Probleme
um Friedrich II. [Vorträge und Forschungen, vol. 16], Sigmaringen 1972, pp. 43-92.
31 Cost. I, 75, 90, 95.1.
Kämmerer cit., p. 79.
Kämmerer cit., p. 75.
34 Heupel, Grossbof, pp. 14 ss.
35 Ass. Cap. XV: Ryccard... Chronica, ed. cit., p. 91; Cost., II, 29; cfr.
Dilcher (supra nota 6), pp. 502 s.
36 WA I, pp. 236 s., nr. 260, 245 nr. 269, 248 nr. 273; Formulae magnae
curiae: WA I, pp. 721-730.
lazione della narratio in alcuni diplomi lasci pensare altrimenti. La competenza in materia sembra invece spettasse al vescovo Richerio di Melfi e al logotheta Andrea. Ciò possiamo desumere da un'annotazione di cancelleria sul dorso del diploma di Federico II per il vescovo Matteo di Monopoli, emesso nell'april 1221 a Taranto. Conformemente al «generale edictum... de privilegiis resi gnandis» il vescovo aveva presentato a corte due diplomi della imperatrice Costanza che vengono entrambi confermati: si tratta di una conferma di possessori con protezione reale e di una donazione della integra decima di tutte le entrate della baiulatì nella città di Monopoli. La dispositio del diploma di Federico contiene già la clausola «salvo mandato et ordinatione nostra». La costituzione di Federico sulla validità illimitata dei suoi privilegi sembra dunque caduta in disuso già pochi mesi dopo la sua pubblicazione. Di conseguenza essa non venne poi accolta nelle costituzioni di Melfi. Marginalmente osserviamo per altro che clausole salvatorie compaiono già in età tardo-normanna, sia pure ancora del tutto isolate. Il diploma di Monopoli venne scritto dal notaio Pietro di Salerno, documentabile nella cancelleria dall'april 1212 all'april del 1221. Probabilmente di altra mano, sempre cancelleresca, è invece l'annotazione sul dorso «Melfien et Log.», che indica i revisori della pratica. Sarei tentato qui di supporre una delega generale relativa alle pratiche della resignatio privilegiorum poiché il diploma non presenta elementi tali da giustificare un procedimento particolare. D'altra parte, il privilegio per Monopoli si distingue da una

37 La narratio del diploma per Monopoli suona: «Per presens scriptum notum facimus universis nostris fidelibus presentibus et futuris quod Matheus, venerabilis Monopolitanus episcopus fidelis noster, ad presentiam nostre maiestatis accedens iuxta generale edictum factum a nobis in curia Capuana de privilegiis resignandis duo privilegia domine quoniam imperatricis Constantiae recolende memorie matris nostrae nobis humiliter resignavit». Identica la formula in BF. 1302. Contraria l'opinione di Heupel, Grosshof, pp. 66 s.

38 BF.; ZSM. 135. Per Richerio cfr. KAMP II, pp. 489-491, per il vescovo di Monopoli, idem, II, p. 497, per il logotheta Andrea cfr. KAMP, Vom Kämmerer cit., pp. 60 s.


40 Idem, p. 312: Dep. Ks. 55 (decime ecc.).

41 Ass. Cap. XVI (RYYCARDI... Chronica, ed. cit., p. 82).

42 ENZENSBERGER, Strumento del potere cit., p. 129.

serie di altri diplomi coevi relativi alla resignatio per il fatto che nella datazione manca la formula « post curiam Capue celebratam », che continua a comparire, sia pure isolata, ancora negli anni successivi 44.

Della mole di documenti che vennero trasmessi e per un certo periodo (fino ad espletamento definitivo della pratica) conservati a corte, non si venne sempre a capo senza difficoltà, perché almeno una volta l'imperatore dovette adattarsi ad un rinnovo per cui non esisteva più l'incartamento relativo, dal momento che i privilegi erano andati perduti a corte « incuria custodis », cosa che non era certamente imputabile al petente 45.

Ma, come dice il proverbio: « granata nuova spazza bene tre giorni », anche la rigorosa politica di Federico fu di breve durata. Costretto dalla politica estera a sempre nuove concessioni all'interno, l'imperatore finì ben presto per concedere il rinnovo dei documenti sopprimendo la clausola « salvo mandato » 46.

Certamente negli ultimi decenni del suo regno, ma con ogni probabilità già agli inizi (vale a dire dopo l'incoronazione ad imperatore) Federico II si preoccupò di non venire importunato di continuo per ogni inezia, concedendo a tal fine a persone di sua fiducia una specie di procura generale che consentiva loro, in determinate circostanze, di prendere decisioni a nome dell'imperatore, di impartire disposizioni e rispondere alle interpellanze. Ciò vale sia per l'abate Giovanni di Casamari 47 sia, più tardi, per Pier della Vigna e i suoi colleghi 48 o per il cappellano Filippo 49.

Ciò significa, in pratica, che una determinata materia, a seconda della frequenza con cui si presentava, poteva passare dalla cognizione del sovrano a quella della sua curia, come dimostrano sia l'ordinamento di cancelleria del 1244 sia anche una novella, pubblicata a Barletta probabilmente nel 1246, che ci è nota dagli Excerpta Mas-

44 Per esempio BF. 1268, 1269, 1275, 1277, 1279, 1281-1285, 1291, 1323, 1324, 1330, 1333; ZSM. 172, 174, 197.
45 BF. 1406: HB II, pp. 266 ss. dell'ottobre 1222. Destinatario del diploma è il monastero di Ferraria, comunque specializzato in catastrofi documentarie. Anche un diploma di Guglielmo II [D GII +156], a detta dei monaci, andò distrutto.
46 Per es. BF. 1397, 1398, 1503, 1564 [= WA I, pp. 246 s. nr. 271].
47 HEUPEL, Grosshof, pp. 47 ss.
48 Idem, pp. 9, 49 ss., 58 ss. e passim.
49 Idem, pp. 73 ss.; cfr. infra p. 60 con nota 73.
siliensia. In essa si stabilisce che in futuro "pro matrimoniiis contrahendis vel adipiscendis successionibus", per feudi di grandezza compresa tra "feudum unum" e "quarta feudi" (evidentemente l'unità di misura più piccola), sia sufficiente "curie nostre litteras impetrare", senza richiedere l'approvazione diretta dell'imperatore ("non expectata nostra conscientia"). Per coloro i cui possessi ("domus, vinea, alia res feudalis") siano al di sotto della quota minima ("que quotam, partem puta quartam feudi, non faciat"), la necessità del consenso sovrano in caso di matrimonio viene meno del tutto. Tutto ciò costituisce una semplificazione dell'iter in confronto alla cost. III 23, dove il consenso sovrano al matrimonio viene richiesto in ogni caso. Sempre gli Excerpta Massiliensia ci informano che in generale, per la materia feudale, si rinuncia all'indagine specifica sul caso particolare, in futuro saranno sufficienti le "inquisitiones genera" ad opera dei giustizieri regionali. Inoltre l'espressione "curie nostre litteras impetrare" nella novella sopra citata fa pensare che, qualora nelle narrationes com-paia il termine curia, esso vada interpretato nel senso che non l'imperatore in persona bensi il funzionario competente a corte ha deciso su questi casi ed ha ordinato l'esecuzione del documento.

Tra le singolarità dell'iter legislativo di Federico II, nell'ambito della pubblicazione delle costituzioni di Melfi, rientra un mandato a tutti i giustizieri del Regno, che ci è noto, anch'esso, dagli Excerpta Massiliensia. Da ogni circoscrizione amministrativa (iurisdicito) devono venire inviati a corte quattro anziani, che si intendano di diritto normanno: "que sciant assisas regis Rogerii avi nostri, usus quoque et consuetudines tempore Rogerii et Guglielmi secundi consorbori nostri memorie recolende generaliter in partibus ipsis obtentas...". La disposizione è difficilmente interpretabile nel


51 Cost. I, 47 e I, 40; cfr. Dilcher, Die sizilische cit., pp. 175, 205.


54 Cfr. Heupel, Grosshof, pp. 66 s. Tra i diplomi di Guglielmo II troviamo casi dove l'istanza del destinatario fu presentata alla curia del re: "curie nostre" (DD G II 72 [ = Enz. 103], 151 [ = Enz. 163], in altri casi il re era presente in persona: "maiestati nostre" (DD G II 75 [ = Enz. 107], 109 [ = Enz. 131]).

55 WA I, p. 605 nr. 761. Il sistema dell'inchiesta diretta trova applicazione
La struttura del potere

senso che a corte non vi fosse una conoscenza diretta delle assise di Ruggero II e dei suoi successori, o che non fossero disponibili raccolte di queste leggi. Né, d’altra parte, dovrebbe trattarsi di uno spregio antiletterario nei confronti del diritto codificato, tanto più che lo scopo dell’inchiesta era quello di una codificazione, vale a dire di una raccolta scritta, in cui si riscontrano, in misura non indifferente, tracce dell’uso di raccolte più antiche. Le raccolte legislative normanne ci sono ben note: le Assise Vaticane, le Assise Cassinesi e di recente un felice ritrovamento di Ludwig Burgmann ha portato alla luce un adattamento greco delle assise ruggeriane almeno come frammento.

Su raccolte legislative di Guglielmo II siamo informati da inventari tardo-mediievali, e di lui possediamo anche una serie di costituzioni generali pubblicate singolarmente su richiesta degli interessati. Che tutto ciò potesse essere ignorato dai giuristi di Federico è (anche nella peggio delle ipotesi, quella cioè di strutture di comunicazione assai modeste) del tutto impensabile, ma noi sappiamo invece che il sistema di comunicazione all’interno dell’amministrazione federiciana funzionava benissimo, sulle orme, appunto, della tradizione normanna. A mio parere, il mandato ai giustizieri dovrebbe costituire un tentativo di accertare, attraverso questa inchiesta, l’effettiva realtà costituzionale, vale a dire quali fossero le norme legislative ancora realmente in uso, e sopprimere eventualmente disposizioni obsolete, come accadde anche per alcuni decreti di Federico stesso contenuti nelle assise di Capua, al fine di eliminare dal codice zavorra antiquaria. Probabilmente si intese anche

anche nel 1246 in seguito ai reclami dei nobili per aggravì ingiustificati nel feudo: WA I, p. 622 nr. 798.

56 L.R. MÉNAGER, La législation sud-italienne sous la domination normande, in I Normanni e la loro espansione in Europa nell’alto Medioevo, Spoleto 1969, pp. 484 s.

57 DILCHER, Die sizilische cit., pp. 760-804, 819-854 (indici).


60 Cfr. ENZENSBERGER, Strumento del potere cit., passim.
accogliere nella nuova codificazione disposizioni del diritto consuetudinario o norme coniate per il caso singolo e rimaste poi in vigore, ma assenti, per una qualche ragione, dai manuali disponibili a corte, nei limiti in cui esse sembrassero applicabili per l’intero Regno.

Una serie di disposizioni delle costituzioni di Melfi si occupano di notariato e cancelleria, delle scritture pubbliche nei caratteri estrinseci ed intrinseci, e tendono ad escludere dall’accesso alle cariche pubbliche le persone non qualificate. La cancelleria, comunque, è l’ufficio centrale per l’esecuzione e la spedizione di tutte le scritture sia della Magna Curia sia delle sue diverse sezioni. Normalmente le pratiche venivano espletate in lingua latina (tra il personale addetto erano però disponibili anche notai di origine greca, come Giovanni di Otranto, che potevano essere incaricati nei casi in cui ci fosse bisogno di scritture greche). Per la corrispondenza araba invece la cancelleria centrale non era più attrezzata, mentre a Palermo ancora nel 1240 troviamo funzionari in grado di scrivere in arabo. Abdullah, servus camere, fu trasferito a Palermo proprio come addetto alle scritture arabe, e un Giovanni di Palermo venne scelto come notaio interprete per accompagnare l’abate H., inviato dall’imperatore al Bei di Tunisì. Ammalatosi Giovanni, la cancelleria spedi pergamena già bollata, ma non scritta, ad un magister Theodorus con l’incarico di scriverci sopra il testo arabo conveniente al caso.

Problema quasi insolubile era la scarcezza di denaro nelle casse imperiali dovuta alle spese enormi della politica di Federico, il quale si vedeva costretto a chiedere continuamente prestiti a banchieri italiani compiacenti: «pro expediendis ad presens arduis imperii negotiis». La cancelleria emetteva i documenti necessari: cambiali,


63 Abdullah: HB V, p. 603; Giovanni: HB V, p. 743; Teodoro forse anche HB V, pp. 750 s. dove sembra essere uno speciale.

64 BF. 3390: WA II, pp. 41 s. nr. 37.
atti di pignoramento, mandati di pagamento che dovevano essere eseguiti da funzionari locali ecc. Pur pignorando gran parte del suo demanio l’imperatore si era sempre riservato certi diritti, per esempio « salvis bannis, penis, exercitu atque custodia castri, que nobis et imperio reservamus » 65. Nonostante tutti i prestiti assai spesso leggiamo frasi del genere: « curie nostre ad presens est pecunia opportuna » 66. E la cancelleria si vide coinvolta nella penuria fiscale ad dirittura in relazione ai salari dei notai, i quali spesso, come altri funzionari a corte, non furono pagati in moneta sonante, ma dovettero accontentarsi di assegni da riscuotere su entrate in lontane province, « quia in camera nostra in presenti pecunia non habetur » 67.

Non sappiamo se la corrispondenza privata dell’imperatore fosse espletata dalla cancelleria o meno, poiché gli ordinamenti, destinati ad un pubblico più vasto, non ci forniscono notizia alcuna in proposito. Penso a testi come l’ammonimento al figlio Corrado di comportarsi meglio e di studiare più assiduamente: « Gloria genitoris est filius sapiens... proveniat incrementum de filio sapiente. Doctrinam quoque, iuxta quod per litteras nostras te sepium sollicitavimus, libenti animo ampleceris, existendo sub preceptoris ferula obediens, sicut decet, et si scire desideres, desideres et doceri » 68.

Sulle varie fasi dell’operato vero e proprio della cancelleria ci possono illuminare anche le annotazioni cancelleresche sui diplomi di Federico II, finora ben poco studiate, che invece, in analogia ai risultati ottenuti dagli studi sui privilegi papali, potrebbero dare informazioni preziose purché raccolte sistematicamente in tutti gli archivi europei (ed extraeuropei) 69. Cercherò ora di esporre rapidamente l’ordinamento di cancelleria dal 1244 che ci presenta un qua-

65 BF. 3390 del 4 novembre 1243.
66 HB V, p. 517.
67 HB V, pp. 723 s.; cfr. pure il pagamento per il notaio magister Riccardus de Traiecto: HB V, p. 735.
68 BF. 3453: WA II, p. 43 nr. 40. Forse si tratta di un esercizio stilistico come farebbe pensare la trasmissione nel clm 639, fol. 34.

Nucleo sostanziale dell’ordinamento è la volontà di sollevare l’imperatore dall’ordinaria amministrazione ed un’ampia delega a funzionari di primo piano della cancelleria. La scelta è affidata a Filippo che, mattina e sera, esce sulla soglia della cancelleria, accoglie le petizioni e le distribuisce per il successivo disbrigo della pratica: nei casi semplici ai notai, nei casi più complessi esse vanno in visione ai magistri Pier della Vigna e Taddeo. In tutte le questioni che riguardino la persona dell’imperatore, o comunque esigano la sua conoscenza diretta, segue un rapporto di fronte a Federico, una possibilità di cui anche Pier della Vigna, Taddeo e Guglielmo de Tocco potevano far uso. Accanto a norme che regolano altri particolari del rapporto tra le parti, l’ordinamento contiene anche una disposizione relativa alla pubblicità delle petizioni: nei tre giorni d’ufficio (lunedì, mercoledì e venerdì) le petizioni accolte verranno rese note nel corso di una seduta speciale e sarà data possibilità di contraddizione. Il sistema della contraddizione ci è noto dalla

70 WA I, p. 735.
71 Nella prima parte dell’ordinamento di cancelleria: WA I, p. 735 linea 25 ss.
72 I procuratores dei petenti sono nominati nel paragrafo che regolamenta l’operato degli avvocati di curia: WA I, p. 737 linea 18-25.
75 WA I, p. 736 linea 39-43: «...et si apparuerit contradictor, contradictionis eidem copia non negetur». Cfr. HEUPEL, Grosshof, p. 73.
cancelleria papale, dove, nel corso dei secoli, venne ulteriormente perfezionato. Esempi pratici di una contraddizione o materiale come i formulari dell’auditor litterarum contradictarum non mi sono, purtroppo, noti 76.

Il magister Filippo, o i notai referenti, passavano poi la petizione agli scrittori per l’esecuzione del diploma, non prima di aver annotato sul verso una minuta della «risposta», vale a dire del diploma da eseguire 77. I casi semplici venivano dunque sbrigati direttamente dai notai, di quelli più complessi si dava lettura nel consiglio. Se dalla formulazione della risposta risultava necessaria la conscientia imperatoris, si faceva rapporto all’imperatore in persona 78. Dopo un ultimo controllo della bella copia, gli esemplari venivano licenziati per la sigillatura e portati dai fattorini all’ufficio del sigillo (che era separato dalla cancelleria), dove seguiva anche il calcolo della nota spese e la consegna del diploma sigillato 79. In quale stadio seguiva la registrazione non risulta dall’ordinamento; sembra per altro che essa venisse fatta dallo stesso notaio a cui era affidata la pratica, ed il registro a noi noto contiene soltanto la corrispondenza con l’amministrazione provinciale, in cui, d’altro canto, i due reggenti di cancelleria emettono soprattutto disposizioni relative alla esecuzione di mandati 80. Da tener presente che i reggenti avevano l’obbligo della gestione collegiale, da cui si poteva prescindere solo in casi eccezionali e motivati come malattia, impedimento di servizio ecc. (ed anche questa era una tradizione normanna per gli alti funzionari) 81.

Pier della Vigna compare nei mandati del registro quale referente per le questioni relative all’Università di Napoli, quasi un ministro della Pubblica Istruzione nel Regno di Federico II. Il previsto decreto di soppressione dell’Università che possiamo desumere

76 P. HERDE, Audientia litterarum contradictarum, 2 voll., Tübingen 1970 [Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom XXXI].
77 Dalla formulazione dell’ordinamento «in qualibet petizione scripto responso a tergo» (WA I, p. 736 1.13-14) non risulta se si trattasse di un testo completo o di abbreviazioni formulari.
78 HEUPEL, Grosshof, pp. 65-71.
81 WA I, p. 736 lin. 26-29; cfr. HEUPEL, Grosshof, pp. 47, 70; ENZENSBERGER, Beiträge cit., p. 102.
dal mandato ad Andrea de Cicala, *magister capitaneus*, viene annullato su richiesta dei professori e degli studenti di Napoli rappresentati da *G. de Antiochia* e *T. de Cremona*, e nonostante l’avversità dei tempi (« non expecta presentis temporis qualitate ») l’ammissione all’Università viene concessa a un numero di studenti addirittura superiore al precedente: « ex quo non tantum subiectorum nostro-rum propenso consilio prefectum multifarie vidimus procurari, dum in regno nostro liberalium artium vigerent studia, quam fame et posteritati nostre dignius fore consultum ».

L’imperatore, « tamquam studii et virtutum quarumlibet zelatores », dispone la libera ammissione per tutti i regnicoli del Regno di Gerusalemme e di Sicilia ed inoltre anche per gli *ultramontani*. Gli abitanti del Regno d’Italia possono altresì godere di questo privilegio, con esclusione delle città ribelli Milano, Brescia, Piacenza, Alessandria, Bologna, Faenza, Ravenna e Treviso. Anche Toscani, Marchigiani, Spoletini e *Campanini* ottengono questa concessione, come pure i fedeli del territorio amministrato da Enrico di Sardegna, mentre i partigiani del papa e gli abitanti dello Stato della Chiesa ne restano esclusi. Condizione necessaria per tutti gli studenti è il tenere a Napoli un comportamento conveniente: « Civibus etiam Neapolis... decentius et modestius solito convivatis, ut et vobis cedat ad commodum et prefectum voti quod geritis »; agli abitanti della città viene impartita una disposizione analoga: « vos scolaribus benivolos reddere et illos vobis in omnibus gratiosos... quod vos sibi ad honorem et fidelitatem nostram taliter conformetis, ut non minus moribus vestris et habitacione congaudeant, quam scolastica disciplina et vobis ipsi sunt utiles et vos illis potissime gratiosi ».

L’arena di questo mandato ai funzionari e al popolo di Napoli giustifica così l’incremento dell’Università: « Cum in urbe nostra Neapolis, in libra iustitie singulis iustae pensatis, liberalium artium sedem indixerimus et culturalum, non minus generalem utilitatem vestram quam honorem nostrum attendentes ». Se accanto all’utilità intellettuale si pensasse qui anche all’utilità materiale non viene detto espessamente (ciò, sulla scorta dell’umana esperienza, è peraltro probabile). Almeno i Napoletani devono aver pensato anche ai vantaggi economici che una Università, anche oggi, può procurare alla città che la

---

83 HB V, p. 496.
La struttura del potere

63

ospita. Facilitazioni materiali per gli studenti erano l’esenzione dal pedagium per tutto ciò che « ad victum et necessitatem scolarum specialiter spectare noscuntur ». Contemporaneamente si offriva al l’imperatore l’occasione di chiamare in cattedra nella sua Università un figlio della sua terra, quel Bartolomeo Pignatelli di Brindisi, che aveva acquisito una tale preparazione in materia di decretali da essere ammesso all’insegnamento (fatto, questo, che veniva celebrato come evento particolarmente felice): « Gratum ducit excellentia nostra si, quando ex indigenis regni nostri aliquem in conspectu nostro in Neapolitano studio, quod de provisione nostra fundavimus, in professione alicuius sciencie tam specialiter audivimus profecisse, ut dignum... ad regimen censeatur » 84. Quindi Bartolomeo dovrà in futuro educare gli ascoltatori ad fidelitatem et honorem nostram, dove la fedeltà all’imperatore sembra essere lo scopo centrale dell’insegnamento.

Non possiamo, in questa sede, illustrare diffusamente tali principi (ma anche la politicizzazione dell’Università si rivela una delle molte eredità storiche dell’età sveva). È indiscutibile però il fatto che l’Università di Napoli, in età sveva ed angioina, ospitò una serie di personalità eccezionali, in particolare nel campo della scienza del diritto 85. E tuttavia, se non provenivano dal Regno, anche studiosi qualificati non ottenevano facilmente l’abilitazione all’esercizio della professione giuridica. Così ad esempio il professore di diritto civile, magister Matteo da Pisa, ottenne la concessione di esercitare l’avvocatura dopo un soggiorno di sette anni nel Regno, e ciò in deroga alle disposizioni del Liber Augustalis 86.

Il registro che, come dicevamo, è relativo agli affari della Corona ma non agli affari privati, contiene una notevole varietà di materie, di cui la corte si occupava direttamente o su richiesta di servizi subordinati. Alla tendenza di delegare per norma le competenze, si contrappone infatti, nella prassi, la tendenza degli organi regionali a consultare direttamente la corte per qualunque inezia, piuttosto che prendere una decisione sotto la propria responsabilità. Tale tendenza, d’altra parte, è incoraggiata dalla richiesta continua

84 HB V, p. 496. Dalla « provisio » deriva anche il diritto per la chiamata dei professori, se pure non esplicitamente. Su Bartolomeo cfr. KANTOROWICZ II, p. 267, nr. 3; sulla sua carriera ecclesiastica che lo portò fino all’arcivescovato di Messina (1266-1270), cfr. KAMP III, pp. 1037-1042 e 1, pp. 399 ss.
85 KANTOROWICZ II, pp. 266-270.
(all’amministrazione delle province) di rapporti e relazioni da parte della curia imperatoris; richieste che, probabilmente, non provenivano direttamente dall’imperatore, ma erano frutto dello spirito burocratico dei suoi collaboratori più stretti. Ciò viene giustificato, talvolta, col fatto che, con funzionari di nuova nomina, i potenti tentavano spesso di carpire diritti, e che a ciò si poteva porre riparo soltanto tenendo continuamente al corrente la corte, meglio informata sulle situazioni precedenti. D’altronde anche allora la posta non sempre raggiungeva i suoi destinatari; nella richiesta di un nuovo, ennesimo, rapporto leggiamo infatti: «cum scriptum non receperimus factum de rebus inventis in scrineis quondam logothete quod asseris te mississe». Ciò portò anche ad un’enorme produzione di atti, di cui però, nella tradizione, non sono rimaste tracce, se si prescinde dal registro e dai cosiddetti epistolari di Pier della Vigna. I numerosi quaterni che, a tutti i livelli amministrativi, venivano compilati in più esemplari sono andati perduti, esattamente come gli atti e i procedimenti di denunzie, di cui una copia si conservava nell’archivio di corte, o le scritture della camera. Soltanto sul diario della corte dei conti siamo informati con esattezza.

Adesso vorrei tentare di presentarvi alcuni esempi e materie interessanti dal registro. In esso, accanto alla politica ad alto livello come, ad esempio, l’assegnazione e la sistemazione dei prigionieri lombardi, incontriamo anche questioni banali di ordinaria amministrazione, per esempio la morale lassista in materia di lavoro delle inservienti nel palazzo di Messina: «cum nullum servitium faciant

88 Per esempio HB V, pp. 445, 485, 691.
89 HB V, pp. 441, 691.
92 HB V, pp. 606-623.
[...] mandamus, ut statuas eas ad aliquam servitutem facienda [...] ut panem non comedant otiosum » 93. Certo un grande numero di documenti riguarda l'amministrazione fiscale: nomine di collettori, i monopoli di Stato (per esempio il sale), il commercio demaniale 94. Spesso però la curia entrava in particolari che in uno « stato modello », a mio parere, dovrebbero essere di competenza del funzionario locale, il quale non sempre faceva bene il suo dovere: per esempio la curia fu costretta ad impartire l'ordine di seminare avena in Capitanata 95, ed ancora, ad affidare l'arbustum demaniale trascurato ad un altro funzionario, per l'esattezza al castellano di Somma 96. Anche l'appalto dei vigneti demaniaali a Messina sembra esser stato un affare abbastanza delicato. L'imperatore dette incarico al segreto di Messina di indagare sulla qualifica di viticoltore del miglior offrente Marinus Propenga, che offriva per l'appalto 40 salme di vino in più dell'attuale detentore. Federico sembrerebbe propenso a concedergli l'appalto «quia igitur placet nobis quod nostri redditus augmententur » a condizione che Marinus veramente « studiosus sit et sufilliens circa procurationem et culturam ipsarum vinarum » 97.

Al giustiziero R. de Montefuscolo fu dato l'ordine di procurare mille unità bovine per darle ai Saraceni di Lucera «ad laborem pro parte curie... ad commodum curie nostre » 98. Il richiamo ai tempi di Guglielmo II espresso nel documento mi sembra però fuorviante visto che Saraceni a Lucera in periodo normanno non ce n'erano. In Sicilia invece si tolse ai Saraceni la loro occupazione tradizionale di pescatori delle pecore demaniaali perché morosi nel pagamento delle tasse 99. A Palermo la curia si preoccupò tra l'altro della produzione di zucchero. Riccardo Filangieri fu incaricato di trasferire a Palermo due uomini « qui bene sciant facere zuccharam » che insegnassero questo mestiere « quod non possit deperire ars talis in Panoromno de levi ». Nella stessa lettera fu anche ordinata la distruzione del convento dei Minori a Palermo 100. Uno dei pochi

93 HB V, p. 722.
95 HB V, pp. 483 s. Relatore è il magister R. de Camera, la data 8 novembre 1239.
96 HB V, p. 432; 8 ottobre 1239.
97 HB V, pp. 666 s.
98 HB V, p. 628.
99 HB V, pp. 504 s.
100 HB V, p. 574.
esempi di iniziativa diretta di funzionari è il noleggio, a certi mercanti, di due navi e della terza parte di un’altra effettuato dall’amministrazione a Brindisi perché in quel momento non c’era in Puglia abbastanza merce di monopolio per caricare le navi.

Di indubbio rilievo amministrativo-militare erano le nomine di castellani, provisores castrorum, ecc., ma anche la sostituzione di un asino defunto, adibito al servizio in un castello, diventò un affare di stato. Comunque trovare un buon asino non sembra impresa facile: abbiamo l’incarico al segreto di Messina: «tres asinos grandes et bonos in Sicilia studeas invenire, qui boni sunt pro iumentis cooperiendis».

Ed anche muli e mule erano necessari in quantità, perché «bene sanos, iuvenes et ambulantes». Il fabbisogno enorme delle scuderie imperiali in parte è causato dalle esigenze militari, in parte però i cavalli venivano destinati ad uso personale dell’imperatore come i cavalli importati dalla Berberia. I cavalli comunque servivano come mezzo di trasporto ad ogni livello amministrativo, e dovevano essere messi a disposizione da parte del fisco. Ad uso privato erano invece destinate le due selle ordinate a Messina per l’armatura di re Corrado. Per l’esecuzione di opere pubbliche citiamo come esempi la realizzazione del Lago di Fucino e l’installazione di tre pozzi d’acqua per la città di Suessa.

Il registro ci dà inoltre notizia dell’esistenza, al servizio dell’imperatore, di una folta schiera di artigiani specializzati in tappeti e altro, dei quali siamo informati soltanto in quanto producono spese, ma nulla sappiamo, purtroppo, su quantità, qualità e uso dei loro

---

101 HB V, pp. 686 s. « Placet etiam maiestati nostre quod duas naves nostras et tertiam paritem alterius... ad commodum curie nostre quibusdam mercatoribus naufragiasti. »

102 HB V, pp. 411 ss., 649.

103 HB V, p. 707.

104 HB V, p. 692.

105 HB V, p. 672.


107 HB V, pp. 865, 879, 889 s.

108 Cost. I, 86, 93.2; esempi HB V, pp. 693 s., 776; cfr. Heupel, Grossbof, p. 16.

109 HB V, p. 638, destinate «ad palafredum et ad desterrium».

110 HB V, pp. 807 s. Relatore è Pier della Vigna.

111 HB V, pp. 941 s. «...ex quibus in auriendis aquis possit commoditati et usui civilium nostrorum fidelium subveniri, in quibus redimatur defectus quem illi fideles nostri in dampnum nostrum etiam inviti aliquando pertulerunt... ».
prodotti. Tra le attività artigianali rientra probabilmente anche la fabbricazione, per uso della camera, di cofani in vimini e cuoio, eseguiti secondo un modello fornito dalla camera stessa. Anche il trasporto di oggetti d’arte da Napoli a Lucera costituisce materia del registro: «Cum velimus ymagines lapideas in galeis delatas que sunt in castro Neapolis apud Luceriam instanti haberi», il relatore R. de Camera fece eseguire due mandati ai funzionari competenti «ut... inveniant homines qui eas salubriter super collum suum usque Luceriam portent et eas per ipsos quam cito illuc mittant».

Ampio spazio occupa tra i materiali conservativi dal registro il «tempo libero» dell’imperatore. Ovviamente la falconeria è diffusamente rappresentata (non sotto il profilo pratico come nel De arte venandi cum avibus, ma nei suoi aspetti economici). Si tratta innanzitutto di salari per i falconieri, spese varie ecc.; apprendiamo anche una lunga serie di nomi del personale addetto alla falconeria. Una volta si richiede addirittura il trasporto di un falco che è indicato col suo nome Saxo, e che doveva essere trasferito a corte. In quest’occasione si parla di falones sacros. Come zona per la «leva» dei falchi vengono anche indicate le isole minori vicino alla Sicilia: Ustica, Favignana, Lampedusa e Pantelleria.

Altri aspetti della caccia sono pure occasione di mandati imperiali. Si parla dei cani della curia, tenuti soprattutto in Puglia, ma anche delle volpi e dei lupi che invadevano le riserve di caccia imperiali. E contro questo pericolo si doveva procedere con personale specializzato e con una speciale polvere velenosa. Problemi del genere si manifestarono per esempio nel parco di Milazzo, dove...

---

112 HB V, pp. 764, 780, 926.
113 HB V, p. 892: «IV paria de scrineis facta de viminibus et coperta de coris vaccinis affaitatis...». Destinatario del mandato è R. de Pulcro.
116 HB V, p. 635. Il mandato fu emesso a Pisa il 26 dicembre del 1239.
117 HB V, pp. 857 s.: Nicolotto da Palermo.
118 HB V, pp. 734, 747 s., 751 s., 872 s.
119 HB V, pp. 479, 743 s., 813, 866 ss.
« vulpes et lupi sunt in maxima quantitate et animalia parvula venationis ipsius destruunt... », ma anche in altre parti del Regno.

In Puglia è impegnata una compagnia di cacciatori capeggiata da un certo Siwinus ed anche gli altri nomi del gruppo non suonano italiani. Sempre per la caccia dovevano servire i gattopardi, anche se la richiesta di tre gattopardi non addestrati, ma « qui tamen sciante equitare » fa più pensare a una specie di circo privato, dove magari si sarà esibito il Fred Astaire federiciano, un saltator sarraceno trovato dal secreto di Messina « de partibus Aquitanie », il quale sapeva « saltare diversimode ».

Egli sarà stato accompagnato durante la sua esibizione dalla banda musicale negra organizzata da Oberto Fallamonaco, secreto di Palermo, che suonava strumenti in argento fabbricati a Messina. Cammelli ed altri animali esotici, gattopardi compresi, facevano parte dello zoo imperiale con sezioni a Melfi, Canosa e Lucera.

Ogni tanto troviamo anche la descrizione delle leccornie servite alla tavola di Federico: la gelatina di pesce e l'askipecia (scapecce), preparate dal cuoco Berardo con ottimo pesce fornito da Riccardo de Pulcaro e convenientemente accompagnate da buoni vini: vino di Fiano, vino greco e grecisco (tre salme di ciascun tipo). In precedenza era già stata ordinata una quantità maggiore di vino de galloppo, cioè cento barili. Probabilmente si tratta di vino calabrese: il vitigno gaglioppo serve oggi per la produzione di Cirò rosso o Donnici. Il secreto di Messina lo doveva consegnare immediatamente al compalatius di Napoli, il quale avrebbe provveduto all'ulteriore trasporto fino alla corte. Per l'approvvigionamento di un'intera assemblea saranno serviti i 5.000 castrati, le 1.000 vacche commestibili e le 6.000 forme di pecorino « ad opus curie nostre », da spedire rapidamente a Foggia; relatore qui è il magister Albertus.

---

120 HB V, p. 450.
121 HB V, p. 453.
122 HB V, p. 629; altra documentazione HB V, pp. 629, 733, 770, 817.
123 HB V, p. 723.
124 HB V, pp. 535 s., 676 s.
125 HB V, pp. 524 s., 764, 789, 891.
126 HB V, pp. 861 s.: « ...mandamus, ut Berardo coco curie nostre facias dari de bonis piscibus de Resina et aliis melioribus, qui poterunt inveniri... ».
127 HB V, p. 861.
mentre per i novanta cantari di biscotto destinato al contingente in Oriente era relatore Pier della Vigna 130.

Chi era al servizio dell'imperatore poteva anche correre il rischio di venir diffamato. Oberto Fallamonaco se ne lamenta in una lettera a Federico 131. Per il giudizio d'idoneità, comunque, non contavano i pettigolezzi di gente interessata ad un «giusto» comportamento del funzionario, il quale, in ogni caso, doveva tentare di ridurre la spesa pubblica 132. Non desta quindi meraviglia che tutti, imperatore e sudditi, fossero avidi di trovare nuovi fondi. Nel 1240 un professore di diritto civile, Obertus Commenalis da Augusta, chiese all'imperatore l'autorizzazione, per sé e il suo socio, di dedicarsi alla caccia al tesoro, nella convinzione che dalle sue parti, in Sicilia, si potesse facilmente trovare qualcosa del genere. Federico concesse la grazia richiesta, per assicurarsi però la sua parte dette incarico al secreto di Messina di sorvegliare i due scavatori 133. Del- l'esito non sappiamo nulla: magari la caccia è ancora aperta!

130 HB V, p. 901.
131 HB V, pp. 507 s.: «Quod autem scripsistis te pro nostris servitiis nonnullorum incurrere odium et ideo obloquitiones quamplurimum non vitare, nolumus te de aliquorum detractionibus formidare, dummodo servitiorum nostrorum opera te commendent, cum non ad sermones, sed ad effectus operum nostra prospiciat celsitudo. Ubi enim singulorum actus sub nostre mansuetudinis equitate metimur, quorumlibet suggestorum sussuria nullatenus admittantur ».
132 HB V, pp. 504 s.